



COMUNE DI GIARDINELLO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



ORDINANZA n. 16 del 27 MAG 2019

COMUNE DI GIARDINELLO
Città Metropolitana di Palermo
Pubblicata sul sito Internet
Rep. n. 414 del 27.5.2019
Giardinello 27.5.2019

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2019

CONSIDERATO :

che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO:

Che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTI:

- l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i.;
- la legge 225/92, l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 e la legge regionale L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle legge regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- gli artt. 449 e 650 c.p.;
- l'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che:"...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 c.1 del sopracitato D.lgs 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;
- l'art.14, c.8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito con modificazioni dalla L.116/2014 che testualmente recita: Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con

apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.».

-il regolamento comunale per "l'impiego di fuochi controllati in agricoltura" approvato dal C.C. con deliberazione n.44 del 03.11.2008;

-il piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. n.19 del 17.09.2015;

-la nota prefettizia n.77593 del 27/05/2019, avente per oggetto: "attività propedeutiche alla campagna antincendio boschivi 2019";

- il D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

A) I proprietari e possessori, a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, sono tenuti a provvedere entro il **15 giugno 2019**, al diserbo e alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, a rimuovere ogni situazione che possa costituire pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;

B) I proprietari e possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del **15 giugno 2019**, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;

C) Ogni cittadino deve collaborare nelle attività di segnalazione di eventuali incendi;

D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;

E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;

F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Palermo, Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica PA2), entro il **15 giugno 2019**, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al **15 ottobre 2019**;

H) Fino al **15 ottobre 2019**, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:

far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;

abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;

ai conducenti di veicoli dotati di marmitta catalitica, fermare il mezzo a caldo sopra sterpaglie, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate; all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;

compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;

I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescare e lo sviluppo di incendi.

J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 9:00;

il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore

a mq 1 (uno);

K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale per la prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 03/11/2008; ove non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti;

AVVERTE


Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,33 ad € 258,00 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;
Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- Inserita nel sito internet del Comune;
- Affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;
- Notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale e al Comandante della locale stazione dei Carabinieri, affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;
- Notificata al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico degli inadempienti
- Di trasmettere copia della presente agli Enti interessati di cui alla lettera F) ed alla Prefettura di Palermo – area 5° Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico.

Dalla residenza municipale, 27 MAG 2019

 IL SINDACO
Antonio De Luca